



ASSOCIAZIONE FABBRICA DEI SOGNI
Organizzazione di volontariato
- STATUTO -

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE

1.1 In conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, a norma dell'art. 1 co 2 lett. b), legge 106/2016 è costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata *Fabbrica dei Sogni - Organizzazione di Volontariato (o ODV)*, che in seguito sarà denominata l'organizzazione *Fabbrica dei Sogni*.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore; in conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia. Tali principi consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.2 La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.3 L'organizzazione ha sede a Bergamo in via San Giorgio, 1.

1.4 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città.

ARTICOLO 2: SCOPI

2.1 L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri associati, opera nei settori definiti dall'art. 5 co. 1 lett. c), d), l), r), v) d.lgs. 117/2017, ed in particolare:

- Assistenza sociale e socio sanitaria;
- Istruzione;
- Formazione;
- Promozione dell'intercultura;
- Promozione della cultura e dell'arte;
- Tutela dei diritti civili

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

2.2 Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 d.lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2.3 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti



occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 3: FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1 L'associazione ha carattere volontario. Essa trova la sua origine e si svolge in linea di continuità con l'esperienza di assistenza scolastica e di animazione sociale per i minori e le loro famiglie iniziata negli anni 1999/2000.

L'associazione, aperta ad accogliere i valori di tutte le religioni, si ispira ai valori cristiani e ai principi universali sanciti dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del fanciullo.

Essa sceglie, senza preclusione di alcuna razza, nazionalità o professione religiosa, di prendere le parte dei minori e delle loro famiglie che, per ragioni diverse, si trovano in situazioni di bisogno e di disagio, per favorire la loro integrazione nei vari ambiti della vita sociale.

3.2 Scopo dell'associazione è perciò quello di promuovere a livello individuale e sociale la dignità umana dei minori in età scolare e delle loro famiglie per aiutarli a partecipare a pieno diritto e con possibilità d'espressione al contesto sociale in cui vivono, contribuendo alla loro crescita completa, equilibrata e serena, per prevenire la dispersione scolastica, la solitudine familiare, la devianza minorile e la vita di strada con le sue conseguenze.

3.3 L'associazione opera in tre ambiti – MINORI, FAMIGLIA E TERRITORIO – attraverso le seguenti attività:

AREA MINORI

- proposizione di metodologie di studio che conducano il singolo all'autonomia;
- laboratori formativi ed orientativi per minori;
- percorsi di educazione alla pace e alla gestione dei conflitti;
- iniziative ricreative, culturali, sportive.

AREA FAMIGLIE

- Promozione di occasioni di incontro, confronto e svago che abbiano lo scopo di far comprendere che l'integrazione passa attraverso il rafforzamento della propria identità e l'accettazione del diverso
- Percorsi di alfabetizzazione;
- Promozione di processi di auto-organizzazione;
- Promozione di una piccola rete di solidarietà.

AREA TERRITORIO

- collaborazione con altri enti pubblici a livello comunale, regionale, nazionale e internazionale con privati per sfruttare la rete sinergica esistente nel territorio al fine di potenziare le risorse del singolo e dell'associazione;
- corsi di formazione rivolti ai soci e ai volontari per favorire le occasioni di confronto e l'acquisizione di metodi e strumenti sempre più idonei agli scopi dell'associazione;
- creazione di eventi (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anniversario della dichiarazione dei diritti del fanciullo, giornata del volontario e relativo confronto su temi riguardanti l'interculturalità, l'integrazione o il volontariato,...) per coinvolgere e sollecitare enti pubblici e privati sugli obiettivi dell'associazione e partecipare così alla promozione del cambiamento culturale nella città.



ARTICOLO 4: ASSOCIATI ALL'ORGANIZZAZIONE

- 4.1 Sono associati dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
- 4.2 Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "associati onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione. Essi non sono considerati come soci ordinari.
- 4.3 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Possono aderire anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, purché la quota di tali enti associati non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
- 4.4 Ciascun socio ordinario maggiore d'età ha diritto di voto, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
- 4.5 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.
- 4.6 Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri.
- 4.7 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo direttivo nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti alla Assemblea che delibera nella prima riunione utile. La decisione è inappellabile.

4.8 Criteri di ammissione e di esclusione degli associati:

ADESIONE

- nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione;
- l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione al libro degli associati.

ESCLUSIONE

Gli associati cessano di partecipare all'organizzazione:

- per dimissione volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per decesso.



- 4.9 È fissata in € 30,00 (trenta/00) la quota associativa annuale, ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di modificare l'importo con delibera sociale assunta all'inizio dell'anno sociale.

ARTICOLO 5: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 5.1 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.

La quota annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

- 5.2 Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta presentata all'organo interessato

Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

- 5.3 Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

ARTICOLO 6: VOLONTARI

- 6.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- 6.2 Il volontario, anche se non associato, è tenuto ad un comportamento conforme al presente statuto. Sarà perciò accogliente verso ogni persona cui l'associazione è aperta e rispettoso dell'identità di ciascuno. Il volontario non prenderà iniziative a livello personale né in campo educativo né didattico, ma farà riferimento alle persone preposte, cui comunicherà le proprie osservazioni ed eventuali proposte. Il volontario è invitato a partecipare alle proposte formative organizzate dall'associazione e ad attenersi alle indicazioni che da queste possono emergere.

- 6.3 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo.



- 6.4 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 7: PATRIMONIO – ENTRATE

- 7.1 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni deliberate dalla Assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 7.2 Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:
- beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio.
- 7.3 Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
- contributi degli associati per le spese dell'organizzazione;
 - contributi di privati;
 - contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato a incremento del patrimonio.
- 7.4 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 7.5 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

ARTICOLO 8: ORGANI SOCIALI DELL'ORGANIZZAZIONE

- 8.1 Organi dell'organizzazione sono:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
- 8.2 Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Garanti.



ARTICOLO 9: LIBRI SOCIALI

9.1 L'organizzazione predispone i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati, con indicazione dei nominativi degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti e dei garanti, qualora costituiti;
- Registro dei volontari.

ARTICOLO 10: ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

10.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

10.3 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

10.4 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

10.5 L'Assemblea esercita in ogni caso le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

10.6 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli associati almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.



L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

- 10.7 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 10.8 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 17 del presente statuto.
- 10.9 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente. Non può essere conferita delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.
- 10.10 I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ARTICOLO 11: CONSIGLIO DIRETTIVO

- 11.1 Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'associazione, è delegato dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, scelti fra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- 11.2 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 11.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a maggioranza dei voti tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.
- 11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 11.5 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
- 11.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 11.7 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 11.8 Compete al Consiglio Direttivo:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;



- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

11.9 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.10 Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

11.11 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 12: PRESIDENTE

12.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

12.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie o quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

12.3 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

12.4 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai



terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 13: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

13.2 Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita il potere e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 14: COLLEGIO DEI GARANTI

14.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati.

14.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ARTICOLO 15: GRATUITÀ DELLE CARICHE

15.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ARTICOLO 16: BILANCIO

16.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

16.2 Il bilancio è relativo al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

16.3 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

16.4 Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 d.lgs. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 d.lgs. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore dei bilanci correlati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una notazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa a bilancio.



ARTICOLO 17: MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

- 17.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
- 17.2 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

ARTICOLO 18: NORME DI RINVIO

- 18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.